

# INDICE

<b>CAPO I</b>	<b>2</b>
<b>CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE</b>	<b>2</b>
1.1. ZONE OMOGENEE	2
1.2. ZONE PARTICOLARI	3
1.3. LIMITI ACUSTICI	6
1.4. DEROGHE PER ATTIVITA' TEMPORANEE	9
<b>CAPO II</b>	<b>10</b>
<b>TRASFORMAZIONI TERRITORIALI</b>	<b>10</b>
2.1. PIANI URBANISTICI ATTUATIVI	10
2.2. ALTRI INTERVENTI	11
2.3. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE	13
2.4. VALUTAZIONI	13
2.5. DOCUMENTAZIONE INERENTE I REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	13
<b>CAPO III</b>	<b>15</b>
<b>INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI</b>	<b>15</b>
3.1. INTERVENTI SUL TRAFFICO	16
3.2. INTERVENTI SUI SERVIZI PUBBLICI	16
3.3. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE	16
<b>CAPO IV</b>	<b>18</b>
<b>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI</b>	<b>18</b>
<b>CAPO V</b>	<b>19</b>
<b>AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA</b>	<b>19</b>
<b>Allegato a</b>	<b>20</b>
<b>Allegato b</b>	<b>22</b>

## CAPO I

### CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

#### 1.1. ZONE OMOGENEE

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di Longiano ha provveduto alla suddivisione dei territori secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Per la classificazione del territorio comunale si è fatto riferimento alla Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 e relativi criteri e condizioni approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 2053/2001 del 9 ottobre 2001.

La classificazione acustica è basata sulla divisione del territorio comunale in unità territoriali omogenee corrispondenti alle classi individuate dal D.P.C.M. 14/11/1997 e di seguito definite:

TABELLA A (D.P.C.M. 14/11/97)

<b>CLASSE I: Aree particolarmente protette</b>
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
<b>CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali</b>
Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
<b>CLASSE III: Aree di tipo misto</b>
Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
<b>CLASSE IV: Aree di intensa attività umana</b>
Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.
<b>CLASSE V: Aree prevalentemente industriali</b>
Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
<b>CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali</b>
Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Ai fini dell'attribuzione della classe acustica si è fatto riferimento al punto 3.1 della della D.G.R 9/10/2001 n. 2053 .

Le aree territoriali omogenee individuate sono fondamentalmente 2 :

UTO1 = Zone produttive attorno alla via emilia caratterizzate dai seguenti parametri di densità di popolazione , di attività commerciali e produttive

		PUNTI
D (ab/ha)	$50 < D \leq 75$	1,5
C (%)	> 10 %	3,0
P (%)	> 5 %	3,0
		7,5

Si è scelto di classificare in classe V tali zone.

UTO2 = Zone centro storico caratterizzata dai seguenti parametri di densità di popolazione , di attività commerciali e produttive

		PUNTI
D (ab/ha)	$D \geq 150$	3,0
C (%)	> 10 %	3,0
P (%)	= 0 %	0,0
		6,0

Si è scelto di classificare l'area in classe III tali zone.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, al Piano Regolatore Generale.

## 1.2. ZONE PARTICOLARI

### Aree ferroviarie

La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95; in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:

*"A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:*

- *m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.*

- *m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.*
- *Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".*

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal Decreto 459/98.

All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR stesso per la sorgente sonora ferroviaria.

#### Aree adibite a manifestazioni temporanee

Per queste aree è prevista la deroga ai limiti in conformità a quanto prescritto dalla Direttiva Giunta regionale 2002/45 " Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11. Comma 1 della LR 9.5.01 n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Secondo tale ordinanza le attività temporanee possono essere autorizzate anche in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità.

Le deroghe potranno essere concesse soltanto se il Tecnico competente in acustica abbia verificato l'impossibilità di rispettare i limiti di legge nonostante la realizzazione di tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica adottabili.

All'atto della richiesta di autorizzazione il committente dovrà dichiarare di impegnarsi ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica concretamente attuabili.

La richiesta di autorizzazione in deroga deve essere accompagnata da una valutazione di impatto acustico che contenga :

- descrizione dell'area interessata dalla manifestazione e del contesto in cui è inserita, corredata da cartografia ;
- descrizione delle sorgenti sonore che verranno installate con individuazione delle stesse mediante planimetria ;
- indicazione dei periodi:  
di attività della manifestazione;  
di funzionamento delle sorgenti sonore.
- indicazione sui soggetti riceventi più esposti ;
- descrizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali che si intende adottare.

Gli accorgimenti tecnici dovranno essere realizzati entro le 24 ore precedenti l'inizio della manifestazione per permettere eventuali controlli da parte degli organi preposti che potranno dettare ulteriori misure concretamente attuabili.

Le deroghe di cui sopra sono disciplinate con atto di indirizzo e coordinamento del Sindaco.

Le aree adibite a tali manifestazioni sono le seguenti:

- Piazza Comunale;
- Piazza Malatestiana;
- Cortile del Castello;
- Centro Sportivo Parrocchiale in località Crocetta;
- Area industriale GESTAL.

#### Altre fasce di rispetto

Nel caso di Scuole, Ospedali, Case di Cura e Case di Riposo, per i quali solo il fabbricato viene assegnato alla classe I, la zona di rispetto da assegnare alla classe II si individua nell'area cortiliva di pertinenza dell'edificio secondo il seguente criterio:

- profondità di 30 metri, se l' area cortiliva ha profondità  $\geq 30$  metri;
- perimetro area esterna edificio se l'area cortiliva ha profondità  $< 30$  metri

### 1.3. LIMITI ACUSTICI

#### Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- *Valori limite di emissione* : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- *Valori limite di immissione* : il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;  
i valori limite di immissione sono distinti in:
  - a) *Valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
  - b) *Valori limite differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- *Valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- *Valori di qualità* : i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (L.447/95)

TABELLA B (D.P.C.M. 14/11/1997)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN dB (A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette ~	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Prevalentemente industriali	65	55
Classe 6	Esclusivamente industriali	65	65

TABELLA C (D.P.C.M. 14/11/1997)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE IN dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Prevalentemente industriali	70	60
Classe 6	Esclusivamente industriali	70	70

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI ATTENZIONE IN dB(A)			
		SE RIFERITI AD UN'ORA		SE RIFERITI ALL'INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I) Aree particolarmente protette		60	45	50	40
II) Aree prevalentemente residenziali		65	50	55	45
III) Aree di tipo misto		70	55	60	50
IV) Aree di intensa attività umana		75	60	65	55
V) Aree prevalentemente industriali		80	65	70	60
VI) Aree esclusivamente industriali		80	75	70	70

TABELLA D (D.P.C.M. 14/11/1997)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' IN dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Prevalentemente industriali	67	57
Classe 6	Esclusivamente industriali	70	70

### Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale ***qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale***, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali dovrà essere rispettato il D.P.R. 142/04.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

### Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

#### a) SITUAZIONI DI COMPATIBILITA'

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

#### b) SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA'

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto c).

#### c) SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

### **1.4. DEROGHE PER ATTIVITA' TEMPORANEE**

La deroga ai limiti acustici definiti con la classificazione acustica del territorio comunale è definita mediante quanto prescritto dalla DGR 2002/45 del 21/01/2002 avente per oggetto "criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "disposizioni in materia di inquinamento acustico".

## CAPO II

### TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Longiano, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

Le nuove aree di trasformazione urbanistica a destinazione d'uso residenziale adiacenti ad aree artigianali/produttive esistenti, possono essere a rischio di superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali, a causa di eventuali sorgenti sonore situate nell'area artigianale/produttiva; dette aree residenziali potranno essere attuate solamente a condizione che vengano risolte le eventuali succitate criticità.

#### 2.1. PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;

nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "**Documentazione di Impatto Acustico**" o la "**Documentazione Previsionale del Clima Acustico**" che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capo II considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ...).

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

L'assenza della **Documentazione di Impatto Acustico** o la **Documentazione Previsionale del Clima Acustico** è di norma causa di improcedibilità della domanda; tuttavia le valutazioni di carattere acustico possono a giudizio dell'Amministrazione Comunale essere ricondotte al momento dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione della fase operativa al fine di una migliore determinazione delle specifiche attività che si andranno ad insediare.

## 2.2. ALTRI INTERVENTI

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio della concessione, autorizzazione, ecc. la **Documentazione di Impatto Acustico** per gli interventi relativi alle seguenti attività:

- a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale o di clima acustico;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti rumorosi;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi con capienza superiore ai 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave;

- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;

L'assenza della suddetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di documentazione previsionale acustica non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione sostitutiva compilata dallo stesso tecnico, su modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

Le attività diverse da quelle indicate nell'allegato B del DPR 19/10/2011 n. 227 le cui emissioni di rumore non sono superiori a i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, possono rendere la documentazione di impatto acustico mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.8, comma 5 della legge 26/10/1995 n.447.

E' fatto obbligo di produrre una Documentazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

scuole e asili nido;

ospedali;

- case di cura e di riposo;

- parchi pubblici urbani ed extraurbani;

- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n).

La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica di cui al Capo 1, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

L'assenza della predetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

### **2.3. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

Le documentazioni acustiche da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate. ( Vedi Allegato a e Allegato b).

### **2.4. VALUTAZIONI**

Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai limiti riportati nel punto 1.3. delle presenti norme tecniche e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione del clima acustico).

**Limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dal PRG vigente**, per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella Documentazione Previsionale del Clima Acustico venga dimostrato che:

- il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- non siano tecnicamente raggiungibile i limiti previsti dalle classe di riferimento,

è possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti, qualora:

- sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica;
- sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 *"Determinazione dei requisiti acustici degli edifici"*

### **2.5 DOCUMENTAZIONE INERENTE I REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

Ai fini del rispetto del DPCM 5 dicembre 1997 “ Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, gli edifici di nuova costruzione devono soddisfare i requisiti riportati nel suddetto decreto.

Ai fini dell’applicazione dello stesso decreto, gli ambienti abitativi vengono divisi in categorie riportate nella tabella A

<b>Categoria A</b>	edifici adibiti a residenza o assimilabili.
<b>Categoria B</b>	edifici adibiti a uffici e assimilabili.
<b>Categoria C</b>	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili.
<b>Categoria D</b>	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili.
<b>Categoria E</b>	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
<b>Categoria F</b>	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili.
<b>Categoria G</b>	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tabella A – Classificazione degli ambienti abitativi (DPCM 5/12/97)

Al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, vengono riportati nella tabella B, i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne (art. 3 – DPCM 5/12/97).

Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	$R_w$ (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	$L_{Asmax}$	$L_{Aeq}$
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

(\*) Valori di  $R_w$  riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

Tabella B – Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

I progetti delle costruzioni di cui alla tabella A, devono essere corredati da relazione tecnica redatta da tecnico iscritto all’albo professionale, in cui siano descritti i materiali e le loro caratteristiche, le modalità costruttive ed i calcoli per il rispetto dei requisiti di cui alla Tab. B. Tale conformità andrà certificata a carico del proponente mediante rilievi strumentali, eseguiti da tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art.2 della Legge 447/95, al fine del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità.

## CAPO III

### INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI

L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici del Comune di Longiano, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

Le classificazioni delle strade comunali in base al DPR 142/2004 sono le seguenti:

Via Emilia = strada tipo C extraurbana secondaria, rientrante in Classe IV

Via Decio Raggi = strada tipo F locale, rientrante in Classe IV

Via IV Novembre = strada tipo F locale, rientrante in Classe IV

S.P n 40 Badia S.Paola = strada tipo F locale, rientrante in Classe III

Tutte le altre strade comunali (escluso Via Emilia) = strada tipo F locale, rientrante in Classe III

1-6-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 127

TABELLA 2

(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)  
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norma CNR 1950 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Recettori	
			Giorno dB(A)	Notturno dB(A)	Giorno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrade		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			85	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			85	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			85	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			85	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			85	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1985.			
F - locale		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1985.			

\* per le scuole vale il solo limite diurno

### **3.1. INTERVENTI SUL TRAFFICO**

I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a **Valutazione di Impatto Acustico**.

Sono in particolare soggetti a **Valutazione di Impatto Acustico**:

- le revisioni del Piani Generale Urbano del Traffico;
- i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano;
- gli interventi "straordinari" sulla disciplina del traffico.

### **3.2. INTERVENTI SUI SERVIZI PUBBLICI**

Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposti a **Valutazione di Impatto Acustico**.

A tale proposito sono, in particolare, soggetti a **Valutazione di Impatto Acustico** i seguenti servizi:

- trasporto pubblico urbano;
- raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

### **3.3. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE**

Per gli interventi suddetti è necessario produrre una **Valutazione di Impatto Acustico** capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento.

La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

La documentazione da produrre per la **Valutazione di Impatto Acustico** comprende:

- la rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- la valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.

Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;

- la descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

## **CAPO IV**

### **PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI**

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al capo I punto 1.3 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5164,57 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L.447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere rispettato il D.P.R. 142/04.

In caso di mancata presentazione della documentazione acustica previsionale, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

Inoltre, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 15 del 9/5/2001, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico, previste dalla legge medesima, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 per la mancata presentazione, entro il termine, del Piano di risanamento acustico (art. 9, comma 1, L.R. n. 15/2001);
- b) pagamento di una somma da € 1.549,37 a € 15.493,70 per il mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti (art. 9, commi 3 e 4, L.R. n.15/2001);c) pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale (art. 11, comma 1, L.R. n. 15/2001).

## **CAPO V**

### **AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRG;
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.
3. all'atto dell'individuazione e/o della destinazione prevalente di aree ad attività tutelate contro il rumore e come tali classificate in classe I dalla legge 447/95, suoi atti conseguenti ed aggiornamenti.

Nel caso di aree verdi l'assegnazione alla classe I avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) Destinazione urbanistica da PRG – parchi urbani
- b) Destinazione urbanistica da PRG – parchi di quartiere
- c) Destinazione urbanistica da PRG – giardini di quartiere, solo con la compresenza dei seguenti requisiti minimi:
  - Superficie superiore a 10.000 mq.
  - Presenza di recinzione

## **Allegato a**

### **DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto o dall'esercizio dell'attività.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso o dalla tipologia dell'attività svolta.

La documentazione di impatto acustico deve contenere:

**1. Descrizione dell'attività.**

**2. Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice:**

specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento in base alla suddivisione indicata alla tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997.

**3. Descrizione delle sorgenti di rumore:**

- a) Analisi delle attività e descrizione dettagliata delle sorgenti sonore che verranno installate con allegata eventuale documentazione attestante la certificazione di omologazione a specifiche normative e relativa caratterizzazione acustica ai fini degli effetti esterni (ad esempio: indicazione della potenza sonora, direttività, ecc.) con individuazione delle stesse mediante planimetrie e prospetti;
- b) Valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
- c) Indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti. Per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
- d) Indicazione previsionale circa numero e frequenze degli accessi al pubblico all'opera in progetto.

**4. Soggetti riceventi:**

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della

direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).

#### **5. Livelli esistenti e livelli previsti:**

Indicazione dei livelli indicati nei seguenti punti a) e b), almeno nelle seguenti zone: confine dell'insediamento, abitazioni esistenti più vicine, aree edificabili, eventuali zone protette:

- a) Livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.);
- b) Livelli di rumore previsti dopo l'attivazione delle nuove sorgenti. I parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.

#### **6. Descrizione degli interventi di bonifica:**

Se necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dal D.P.C.M. 14/11/1997 non fossero rispettati. In alternativa, dichiarazione, del legale rappresentante dell'attività, di rispetto dei limiti di legge.

#### **7. Qualsiasi altra informazione ritenuta utile.**

#### **8. Appendice**

Gli elaborati cartografici devono contenere almeno:

- a) Planimetria di scala adeguata (almeno 1:2.000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, gli ambienti o aree, utilizzate da persone, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- b) Prospetti in scala adeguata (almeno 1:2.000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno, quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
- c) Indicazione della classe acustica della zona;
- d) Indicazione, anche grafica, della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore;
- e) Indicazione ed individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento alla rete stradale.

## **Allegato b**

### **VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO**

E' necessaria la Valutazione Previsionale di Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- Scuole e asili nido
- Ospedali Chiese
- Cimiteri
- Case di cura e di riposo
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani
- Nuovi insediamenti residenziali ed ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate nel paragrafo 2.2 dalla lettera a) alla lettera n) delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica.

### **ELABORATI NECESSARI**

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico comprende:

Una rilevazione dello stato di fatto ante operam:

- Localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore, valutazione dei relativi contributi all'inquinamento acustico con indicazione dei periodi temporali di riferimento;
- Rilievi fonometrici dei livelli di rumore esistenti ed eventuale loro integrazione con valori ricavati da modelli di simulazione;
- Valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore previsti; indicazione dei livelli di rumore calcolati attraverso modelli di simulazione in corrispondenza dei bersagli sensibili dell'intervento. I parametri di calcolo dovranno essere omogenei con quelli assunti per la caratterizzazione della situazione attuale, per consentire confronti corretti. I valori previsti verranno confrontati con i valori di qualità previsti per la zona;
- Descrizione tecnica degli interventi di mitigazione previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, e calcolo previsionale degli effetti di mitigazione previsti. Eventuale descrizione degli interventi progettuali finalizzati al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997;

Nei Piani Urbanistici Attuativi la Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere integrata da:

- Analisi del traffico veicolare attuale e quantificazione delle modifiche (incrementi/decrementi) dei flussi sulla rete che interessa l'ambito del P.U.A.. Stima del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del P.U.A.;
- Localizzazione e descrizione di eventuali impianti, apparecchiature e attività rumorose, e stima dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- Valutazione dell'eventuale impatto acustico prevedibile sull'area in conseguenza di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dal P.R.G. vigente;

- Verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti per l'ambito all'interno ed all'esterno del perimetro del P.U.A.;
- Descrizione degli elementi progettuali relativi all'organizzazione fisica e funzionale dell'intervento ed alle eventuali opere di mitigazione e di protezione passiva degli edifici.

**La completa realizzazione di tali interventi, finalizzati alla protezione acustica degli edifici, è condizione vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità.**

E' possibile richiedere, in variante al P.R.G., la riclassificazione acustica dell'ambito di intervento qualora le analisi e simulazioni sullo stato di fatto e di progetto mostrino l'impossibilità di conseguire, anche attraverso interventi esterni all'ambito del P.U.A. (ad es.: interventi sulla circolazione), i livelli previsti dalla zonizzazione. La riclassificazione non potrà in ogni caso riguardare un'area di dimensioni inferiori a 10.000. mq.

Elaborati grafici allegati alla pratica edilizia e/o urbanistica, significativi ai fini della Valutazione revisionale del Clima Acustico :

- Stralcio della zonizzazione acustica relativa all'ambito di intervento ed alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento o condizionanti il clima acustico attuale e previsto all'interno dell'area di intervento;
- Individuazione grafica delle sorgenti di rumore rilevanti (anche esterne) esistenti (rete stradale e sorgenti puntuali), nella situazione esistente ed in quella di progetto;
- Caratterizzazione delle sorgenti e quantificazione del contributo di ciascuna all'inquinamento acustico dell'area di intervento e delle aree limitrofe;
- Mappe e sezioni acustiche dell'area ante e post opera e quantificazione dei livelli acustici previsti sui principali ricettori presenti.